



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo Coordinamento Nazionale

Milano, 15 maggio 2013

Esodati salvaguardati: nota riepilogativa

Riteniamo opportuno fare il punto della situazione e chiarezza in merito alla situazione dei lavoratori che sono andati in esodo e sono **titolari di assegno straordinario a carico** del Fondo di Solidarietà del settore del credito nel corso del 2012 e rientrano nella cosiddetta fattispecie dei salvaguardati, in quanto, rispetto alle disponibilità consentite dallo specifico plafond previsto continueranno ad accedere al trattamento pensionistico secondo la disciplina in vigore prima dell'entrata in vigore della Manovra Monti-Fornero.

Stiamo parlando della situazione legislativa che regola i rapporti tra l'Inps e le aziende rispetto agli effetti della riforma pensionistica e la salvaguardia dei lavoratori già usciti o in procinto di uscire in base ad accordi pregressi. Non stiamo quindi prefigurando scenari che contemplino nuove possibilità per chi è già stato chiarito che non avesse i requisiti per l'uscita in base ai vari accordi siglati nel Gruppo Intesa Sanpaolo.

Ai fini delle implicazioni, anche pratiche, occorre tenere distinte le due categorie di lavoratori che sono portatori delle condizioni e dei requisiti per potersi avvalere delle norme di salvaguardia previste per il settore del credito (così come definite dalle specifiche norme derogatorie che, a partire dalla legge 214/2011 e successivamente con i decreti interministeriali del 1° giugno 2012 e del 8 ottobre 2012):

- a) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 risultavano già titolari di assegno straordinario a carico del Fondo di Solidarietà;**
- b) i lavoratori con accesso al Fondo di Solidarietà dal 2012 in avanti a condizione che l'Accordo collettivo risulti stipulato entro la data del 4 dicembre 2011.**

Non vi sono dubbi e problemi per i lavoratori di cui alla lettera a), per i quali, secondo i dati dell'Inps, la disponibilità dei posti assegnati è certamente sufficiente a contenere i potenziali lavoratori interessati, che sono quindi tutti ricompresi nel plafond stabilito dalla legge e per alcuni – coloro che risultano cessati entro il 30 ottobre 2008 – dovrà essere applicata contestualmente anche l'altra salvaguardia (*legge 122 del 2010*) riguardante i 10.000 lavoratori che continuano ad applicare le vecchie finestre di uscita in luogo delle c.d. finestre "mobili".

Soffermiamoci invece sui lavoratori di cui alla lettera b).

Sin da subito è apparso chiaro che le criticità più importanti avrebbero riguardato questi lavoratori. Vediamo la situazione che li riguarda:

Con il **messaggio 20944 del 19 dicembre 2012** l'Inps aveva comunicato, in anticipo rispetto alle altre categorie dei lavoratori "salvaguardati", che a seguito dell'inserimento di tutti lavoratori di cui alla lettera a) nel monitoraggio dei primi 65.000 (*ricordiamo che il contingente loro riservato è pari a 17.710 unità*), la disponibilità residua - nel rispetto del **plafond di 17.710 lavoratori** - sulla base delle domande presentate consentiva l'inserimento dei lavoratori di cui alla lettera b) con cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012.

Successivamente vi è stato un nuovo ampliamento della platea di ulteriori 55.000 beneficiari di cui al Decreto Legge 95/2012 (*spending review*) rispetto al quale l'Inps, in attesa dell'emanazione del decreto attuativo, aveva fornito indicazioni alle aziende esodanti di presentare le domande di assegno straordinario entro il mese precedente la data di presunta risoluzione del rapporto di lavoro al fine di consentire alla Direzione Centrale Pensioni di redigere la graduatoria su base nazionale e in ordine cronologico di presentazione della domanda, verificando al contempo i posti disponibili nel **plafond complessivo di 19.310 assegnato alla categoria** (*ulteriori 1.600 unità da aggiungere alle prime 17.710 unità di cui sopra*).

Sempre con il messaggio 20944, veniva inoltre precisato che le domande di assegno con decorrenza 1° febbraio 2013 avevano carattere di prenotazione e l'acquisizione da parte delle Sedi dell'Inps era vincolata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale dell'Istituto previdenziale.

Con l'emanazione del Decreto attuativo - D.I. 8 ottobre 2012 - che ha definito la platea degli ulteriori 55.000 salvaguardati (*di cui 1.600 riservati ai lavoratori in assegno straordinario*) l'Inps ha avuto anche modo di precisare che:

- il **criterio ordinatorio** del monitoraggio delle disponibilità del plafond è quello della **data di cessazione del rapporto di lavoro**;
- per i lavoratori che rientrano nella lettera b) di cui sopra è prevista la **permanenza nel Fondo fino a 62 anni di età**. Alcuni Comitati Amministratori (*tra cui il Fondo Solidarietà del personale del credito e del credito cooperativo*) hanno deliberato che la scadenza dell'assegno può superare il periodo massimo individuale di permanenza esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età;

Nel mese di marzo l'Inps con il **messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013** comunica che il monitoraggio è da considerarsi esaurito con la decorrenza dell'assegno straordinario 1° aprile 2013.

La Direzione Generale ha comunque proseguito la predetta attività di monitoraggio con cadenza mensile proprio nell'ottica della "dinamicità" insita nella procedura di Monitoraggio dei potenziali salvaguardati.

Da ultimo, con il recente messaggio 5673 del 5 aprile 2013, di cui si diceva all'inizio, l'Inps ha comunicato che dall'attività di monitoraggio mensile delle domande di assegno straordinario sono risultate ulteriori disponibilità e di conseguenza provvederà ad autorizzare le suddette domande fino alla decorrenza dell'assegno straordinario 1° luglio 2013.

L'Istituto Previdenziale continuerà comunque nell'attività di monitoraggio mensile anche oltre la predetta decorrenza al fine di verificare l'insorgenza di eventuali ulteriori disponibilità.

Le problematiche di cui al comma 5bis, art. 12, legge 122/2010

Nell'ambito dell'applicazione delle norme di salvaguardia previste dalla Manovra Monti-Fornero si inserisce una particolare problematica riguardante i lavoratori che al momento dell'ingresso nel Fondo di Solidarietà confidavano in una decorrenza della

pensione secondo le regole al momento vigenti (*disciplina delle finestre di uscita ante legge 122/2010*).

Contestualmente alla deroga che consente l'applicazione dei vecchi requisiti per il **diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità** occorre prendere in considerazione anche quanto disposto dall'art. 12, commi 5 e 5bis, della legge 122/2010 in materia di **decorrenza dei trattamenti pensionistici**:

- **comma 5**: applicazione delle vecchie finestre in luogo delle finestre "*mobili*" di 12/18 mesi. Pertanto, nei confronti dei lavoratori **titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di Solidarietà alla data del 31 maggio 2010, sarà applicata** la disciplina delle decorrenza previgente. La deroga è stabilita nel **limite di 10.000 unità** e nel plafond complessivo, oltre ai lavoratori del credito, sono ricompresi anche, a determinate condizioni, i lavoratori collocati in mobilità ordinaria/lunga. L'Inps, effettuato specifico monitoraggio, ha precisato che avrebbero continuato ad applicare le vecchie finestre (*quadrimestrali o semestrali in base alla tipologia di pensione*) ai **lavoratori con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 ottobre 2008**.
- **comma 5bis**: in alternativa, prolungamento della prestazione a sostegno del reddito fino alla nuova decorrenza. I lavoratori con **cessazione successiva alla predetta data del 30 ottobre 2008** avrebbero quindi visto applicato, **in via alternativa**, quanto disposto dal **comma 5bis** aggiunto in sede di conversione del DI 78/2010 in legge 122/2010.

Il comma 5bis dispone che per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà alla data del **31 maggio 2010** che non risultano inseriti nella graduatoria dei 10.000 venga concesso il **prolungamento della prestazione a sostegno del reddito fino alla nuova decorrenza** (*finestra mobile di 12/18 mesi*) e comunque per un periodo non superiore alla differenza tra la vecchia e la nuova finestra.

Per gli anni 2011 e 2012 (*decorrenza della pensione secondo le vecchie finestre nel corso dei rispettivi anni*) i due relativi decreti ministeriali attuativi sono stati pubblicati con molto ritardo e in entrambe le circostanze l'Inps, ai fini dell'erogazione del prolungamento, ha richiesto la presentazione della domanda di pensione sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010.

Per l'anno 2013 siamo ancora in assenza del decreto attuativo, in assenza del quale i lavoratori usciti dal Fondo di Solidarietà per superamento del limite di permanenza, ancorché salvaguardati dalla manovra Fornero, restano "scoperti" senza alcuna forma di sostegno per il periodo temporale intercorrente tra la vecchia finestra – quella calcolata al momento di ingresso nel Fondo – e la nuova decorrenza della pensione secondo il regime delle finestre "*mobili*" di 12/18 mesi. La Uilca è impegnata nei confronti del Ministero del lavoro e dell'Inps affinché non vi siano ulteriori ritardi per lo specifico stanziamento a carico del Fondo per l'Occupazione e per la conseguente emanazione del relativo Decreto attuativo.

Segreteria **Uilca** Gruppo Intesa Sanpaolo